

Allo sportello. Il testo dell'Abi disapplica la norma con pesanti conseguenze operative

La circolare «supera» la legge e il sistema va in corto circuito

Ranieri Razzante

Clienti senza tregua secondo le disposizioni antiriciclaggio. Dal primo gennaio prossimo entra in vigore, tra le altre, la regola dell'obbligo di astensione dall'instaurazione di **rapporti bancari** con clienti non collaborativi in fase di adeguata verifica. Questo obbligo per le banche si accompagna alla restituzione di fondi a questi clienti nei 60 giorni successivi alla comunicazione della chiusura del conto secondo quanto prescritto da Bankitalia il 3 aprile 2013. Mentre è chiaro il dispositivo della norma, quanto mai farraginoso è stato il percorso relativo alla sua genesi. Infatti la restituzione di fondi in segui-

to a chiusura di conti bancari o postali è stata prevista per la prima volta dal Dlgs 169/2012, il quale ha introdotto un comma 1-bis all'articolo 23 della Legge antiriciclaggio (Dlgs 231/2007). L'efficacia di questa norma venne "sospesa" con un inusuale meccanismo legislativo: una circolare dell'Abi, nella quale l'Associazione di categoria delle banche invitava le stesse a disapplicare la regola in questione fino a chiarimenti che sarebbero stati forniti dal Mef). Questo accadeva il 18 ottobre del 2012. Di fatto un congelamento della disposizione si è verificato fino al 30 luglio di quest'anno, quando la circolare del Mef è stata finalmente emanata ribadendo l'obbligo di astensione, con le seguenti precisazioni. Il cliente acquisito sia prima che dopo l'entrata in vigore del Dlgs 231/07 avrebbe dovuto essere avvertito circa l'obbligo di integrazione delle informazioni contenute nei moduli di adeguata verifica. Il mancato ottenimento nei 60 giorni successivi delle integrazioni necessarie obbligava i correntisti a fornire alle banche di riferimento le coordinate di un nuovo conto (anche presso Poste italiane) sul quale far confluire mediante bonifico le disponibilità presenti all'atto della chiusura del rapporto. Peccato che in tal modo i clienti delle banche e delle Poste risultano obbligati ad aprire nuovi conti, a meno che non ne posseggano altri, anche

cointestati. Ad oggi, dato che la Banca d'Italia ha ripreso integralmente queste disposizioni, e nell'incertezza della data di ingresso nell'ordinamento bancario di questa complessa successione di adempimenti, si ritiene di doversi fondare sulla circolare dell'Autorità di vigilanza che entrerà per l'appunto in vigore il 1 gennaio 2014. Ciò comporterà una corsa all'adeguamento delle procedure, tenendo presente altresì la discutibile disposizione secondo la quale, in caso di mancata indicazione di un conto alternativo, le sue disponibilità verranno detenute in un conto infruttifero presso la sua banca. Urge un chiarimento da parte delle autorità o del legislatore, magari seguendo più puntualmente la gerarchia delle fonti del diritto.

